ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/28/CEE CONCERNENTE LA PUBBLICITA' DEI MEDICINALI PER USO UMANO

Art. 1

Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione del decreto

Ai fini del presente decreto s'intende per pubblicita' dei medicinali qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. La pubblicita' dei medicinali comprende, in particolare:

a) la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico;

b) la pubblicita' dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli. Agli effetti del presente decreto, e' ricompresa nella pubblicita' di cui al comma 2, lettera b), l'informazione scientifica svolta, con qualunque mezzo, a cura e con il contributo delle imprese farmaceutiche, le quali devono attenersi alle disposizioni e ai criteri previsti dagli articoli seguenti. Il presente decreto concerne esclusivamente la pubblicita' e l'informazione relative ai medicinali per uso umano.

Versione in vigore dal 4 maggio 1994, non più in vigore dal 6 luglio 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-541-1992/art-1-definizione-di-pubblicita-dei-medicinali-e-ambito-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it